CORTE DEI CONTI

Sent. n. 79/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30791 del Registro di Segreteria, proposto da

G.G. , CF Omissis, residente in Omissis, Via Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Bergamo, via Gabriele Camozzi, n° 3, presso lo studio del difensore
ricorrente

nei confronti

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a corrispondere all'Inps l'onere di ricongiunzione di € 5.846,38 di cui al decreto del 24.11.2020; con vittoria di spese

Per l'INPS: respingere il ricorso; con vittoria di spese.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato G. G. ha esposto:

- di essere insegnante di scuola secondaria, e di avere presentato all'INPS, ex Inpdap, in data Omissis, domanda di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 dei contributi versati in gestione privata;
- che l'INPS, con decreto datato Omissis e trasmesso il Omissis, in accoglimento dell'istanza riconosceva la ricongiunzione di 4 anni, 9 mesi e 11 giorni ai fini del diritto e 4 anni, 6 mesi e 24 giorni ai fini della misura del trattamento di quiescenza, con un onere per l'istante di € 5.846,38 da pagare in un'unica soluzione oppure, ratealmente, con trattenuta mensile di € 106,30 per 55 rate;
- di avere comunicato all'INPS, in data Omissis, rituale accettazione della suddetta quantificazione, inoltrata dall'Istituto previdenziale in data Omissis alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo, con richiesta di provvedere alla trattenuta sullo stipendio a partire da maggio Omissis;
- di essersi reso conto, a marzo Omissis, che nessuna trattenuta era stata effettuata, e di avere pertanto interpellato sia l'INPS, sede di Bergamo, sia la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo;
- che, nel marzo Omissis, la Ragioneria comunicava di aver applicato la trattenuta come da decreto a partire da aprile Omissis, operando una doppia trattenuta da maggio Omissis ad aprile Omissis per recuperare le rate mancanti;
- che tuttavia l'INPS imponeva alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo di sospendere la trattenuta e, in data 13.05.2022, trasmetteva al G. la comunicazione di decadenza dalla domanda di ricongiunzione onerosa per mancato pagamento nei termini prescritti;
- che, avverso la suddetta comunicazione di decadenza, G. presentava ricorso in sede amministrativa, senza esito.

Ciò premesso proponeva il presente ricorso giurisdizionale, formulando le trascritte conclusioni.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

La causa è stata discussa all'udienza del 14.05.2025.

DIRITTO

L’ art. 5 L. 7 febbraio 1979, n. 29 stabilisce: “*per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.* ***Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione****, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma****, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2***”.

La normativa prevede dunque, oltre alla possibilità di rinuncia esplicita al diritto, una rinuncia tramite “comportamento concludente”, integrata dal mancato versamento delle somme come quantificate dall’INPS quale onere di ricongiunzione.

L’INPS ritiene che il ricorrente sia decaduto, per rinuncia, dal diritto alla richiesta ricongiunzione, in forza del mancato pagamento nei termini di legge.

La tesi sostenuta dall’Istituto previdenziale non è tuttavia condivisibile.

Nella specie, il sig. GRECO ha esplicitamente accettato l’onere di ricongiunzione come quantificato dall’INPS, chiedendo che detto onere fosse corrisposto ratealmente, in 55 rate tramite trattenuta sullo stipendio (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

A questo punto, l’ente datore di lavoro, notiziato dall’INPS, avrebbe dovuto obbligatoriamente procedere alle richieste trattenute (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).

Per errore, imputabile **esclusivamente** alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bergamo, la trattenuta mensile non è stata disposta, e il ricorrente ha continuato a percepire lo stipendio intero, sino a quando non si è reso conto del disguido e ha contattato le amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo.

E’ evidente come il sig. G. non abbia posto in essere alcun “comportamento concludente” di rinuncia alla richiesta ricongiunzione, ma abbia, al contrario, tenuto una condotta diligente e univocamente finalizzata all’accettazione della ricongiunzione stessa, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per procedere al dovuto pagamento nei termini di legge, pagamento non avvenuto, si ribadisce, per **esclusiva** responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro (che si era peraltro attivata per sanare la situazione tramite una trattenuta doppia: cfr. doc. 3 di parte ricorrente), e non del dipendente.

L’”omissione”, in altri termini, non è del dipendente ma dell’amministrazione, e dunque non può essere “intesa” come rinuncia.

Né alcuna norma impone che il dipendente sia obbligato ad attivarsi per porre rimedio agli errori dell'amministrazione entro un tempo predeterminato, a pena di decadenza dal diritto.
Si ritiene, in definitiva, che non si sia verificata alcuna decadenza.
Il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, vista la particolarità e la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a corrispondere all'Inps l'onere di ricongiunzione, come quantificato in atti.
Spese compensate.

Milano, 14.05.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)